



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 30 GENNAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
CORDUA	EDOARDO	04.08.1999	SC BELVEDERE SPINELLO ASD	30.01.2015	23.07.2015
LOBRIGLIO	DANILO	09.07.1999	ASD CALCIO MILETO	30.01.2015	18.01.2016
PELLEGRINO	LAURA	11.01.2001	ASD VIBO CALCIO A 5	30.01.2015	28.01.2016

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Segreteria

VARIAZIONE INDIRIZZO CORRISPONDENZA A.S.D. BORGO GRECANICO – Gir. G

Si riporta di seguito il nuovo indirizzo per la corrispondenza della sotto elencata società:

A.S.D. BORGO GRECANICO c/o Foto Cormaci – Corso Garibaldi 12 – 89063 MELITO PORTO SALVO

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE

Recuperi

Recupero Gara LAGANADI = POLISPORTIVA FUTURA

Il recupero della gara a margine viene fissato per domenica 8 febbraio 2015, ore 16.00.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R			
LATTARICO AUFUGUM	- SCALEA 1912	0 - 3	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
CALCIO ACRIS S.C.S.D.	- TREBISACCE	4 - 1	GST
CASTROVILLARI CALCIO	- AUDACE ROSSANESE	2 - 1	
CORIGLIANO SCHIAVONEA	- ROGGIANO CALCIO 1973	2 - 3	
JUVENILIA ALTO JONIO	- LUZZESE CALCIO 1965	3 - 0	

GIRONE B - 5 Giornata - R			
CASALI PRESILANI 1973	- BELVEDERE 1963	3 - 0	GST
PAOLANA	- LATTARICO AUFUGUM	3 - 0	
SAN FILI CALCIO 1926	- SAN LUCIDO	1 - 2	
SCALEA 1912	- CITTA AMANTEA 1927	3 - 0	

GIRONE C - 5 Giornata - R			
ROCCABERNARDA A.S.D.	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 8	GST
SANT ANNA	- COTRONEI 1994	5 - 1	
SERSALE	- TORRETTA	3 - 0	

GIRONE D - 5 Giornata - R			
EURO GIRIFALCO	- SORIANO 2010	3 - 0	GST
FILOGASO	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	0 - 5	
PROMOSPORT	- GARIBALDINA	4 - 0	
SERRESE	- SAMBIASE LAMEZIA 1923	2 - 7	

GIRONE E - 5 Giornata - R			
ANTONIMINA	- CITTA DI SIDERNO 1911	5 - 8	GST
GIOIOSA JONICA A.S.D.	- SPORTING CLUB DAVOLI	0 - 5	
GUARDAVALLE A.S.D.	- MARINA DI GIOIOSA	3 - 1	
LOCRI 1909	- CAULONIA 2006	13 - 1	

GIRONE F - 5 Giornata - R			
CALCIO CITTANOVESE	- BAGNARESE	4 - 3	
DELIESE	- RIZZICONI CALCIO	0 - 1	
PALMESE A.S.D.	- TAURIANOVESE A.S.D.	4 - 0	
POLISTENA	- VILLESE CALCIO	4 - 9	

GIRONE G - 5 Giornata - R			
AURORA REGGIO	- BORGO GRECANICO	0 - 3	GST
BOCALE CALCIO 1983	- REGGIOMEDITERRANEA	2 - 5	
BRANCALEONE	- SAN GIUSEPPE CALCIO	3 - 0	

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 7 Giornata - R			
BOVA MARINA C5	- PGS UNIVERSAL	0 - 6	GST
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- ZEFHIR MEGA FIVE	2 - 4	
CALCIO A 5 FATA MORGANA	- CATAFORIO	3 - 1	M
LAGANADI	- POLISPORTIVA FUTURA	N.D.	
LUDOS VECCHIA MINIERA	- SOCCER LAB 2009	12 - 9	
P.G.S. AURORA GALLICO	- REGGIO FOOTBALL CLUB	9 - 4	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 29.01.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

DELIBERE

Gara del 13/ 1/2015 SAN LUCIDO - CITTA AMANTEA 1927

Il Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla gara in oggetto, preso atto che in data successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 95 del 16.01.2015 la società Pol. San Lucido ha fatto pervenire il proprio ricorso avverso la gara di cui trattasi senza però averlo preannunciato ai sensi dell'art. 46 comma 1 del C.G.S.;

ritenuto, pertanto, che lo stesso è da ritenersi inammissibile poiché in violazione del suddetto articolo 46;

visti gli artt. 46 comma 1 e 33 comma 13 del C.G.S.;

delibera

dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Pol. San Lucido ed incamerare la relativa tassa reclamo.

Gara del 20/ 1/2015 LATTARICO AUFUGUM - SCALEA 1912

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C. U. n. 100 del 23/01/2015, preso atto che la società Scalea 1912 ha presentato reclamo con il quale ha chiesto di irrogarsi, alla squadra avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 poiché la società Lattarico Aufugum avrebbe utilizzato durante il corso della gara un calciatore, sig. Gorgoglione Mattia nato il 27/07/1994, il quale non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto nato prima dell'1/1/1995;

rilevato che la reclamante non ha rimesso al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del C.G.S., l'attestazione dell'invio alla controparte di copia del suddetto ricorso;

letti gli atti ufficiali e la documentazione appositamente richiesta dai quali risulta:

- che la società ASD Lattarico Aufugum ha utilizzato, con il n. 10, il calciatore Gorgoglione Mattia nato il 27/07/1994;

- che il predetto calciatore, pur non avendo l'età anagrafica per il campionato Regionale Juniores, nemmeno tra i calciatori "fuori quota", ai sensi di quanto disposto in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età giusta C.U. n. 40 del 10/10/2014 vi ha partecipato;

nonché tra l'altro non risulta essere tesserato per la società ASD Lattarico Aufugum;

visti gli artt. 17, comma 5, 18 comma 1 lett. b), 19 comma 1 e 46 del C.G.S.;

delibera

- 1) Dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società Scalea 1912 ed incamerare la relativa tassa;
- 2) Infliggere alla Società ASD LATTARICO AUFUGUM la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3;
- 3) Squalificare fino al 27/02/2015 il Sig. Gorgoglione Mattia nato il 27/07/1994;
- 4) Inibire fino al 27/02/2015 il Sig. Marzullo Orlando, Dirigente Accompagnatore ufficiale della società ASD LATTARICO AUFUGUM;
- 5) Infliggere alla società ASD LATTARICO AUFUGUM l'ammenda di € 100,00.

Gara del 27/ 1/2015 JUVENILIA ALTO JONIO - LUZZESE CALCIO 1965

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo perché la società Luzzese Calcio 1965 si presentava con meno di sette calciatori per partecipare all'incontro;

visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17, comma 1, e 18, comma 1lett. b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 1965 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) infliggere alla società LUZZESE CALCIO 1965 l'ammenda di € 50,00.

Gara del 27/ 1/2015 CASALI PRESILANI 1973 - BELVEDERE 1963

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Belvedere 1963;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17, comma 1, e 18, comma 1 lett. b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società ASD BELVEDERE 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) penalizzare ASD BELVEDERE 1963 di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società ASD BELVEDERE 1963 l'ammenda di € 300,00 per seconda rinuncia.

Gara del 27/ 1/2015 SERSALE - TORRETTA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società S.S. Torretta;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17, comma 1, e 18, comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società S.S. TORRETTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare S.S. TORRETTA di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società S.S. TORRETTA l'ammenda di € 150,00 per prima rinuncia.

Gara del 27/ 1/2015 EURO GIRIFALCO - SORIANO 2010

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.G.S. D. Soriano 2010;

visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17, comma 1, e 18, comma 1 lett. b) del C.G.S.

delibera

- 1) infliggere alla società A.G.S. D. SORIANO 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) penalizzare A.G.S. D. SORIANO 2010 di un punto in classifica;
- 3) infliggere alla società A.G.S. D. SORIANO 2010 l'ammenda di € 300,00 per seconda rinuncia.

Gara del 27/ 1/2015 GIOIOSA JONICA A.S.D. - SPORTING CLUB DAVOLI

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 27° del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Gioiosa Jonica ASD era venuta a trovarsi con sei elementi (la suddetta squadra era scesa in campo con 10 giocatori);

visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società GIOIOSA JONICA A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 5 acquisito sul campo dalla società Sporting Club Davoli;
- 2) infliggere alla società GIOIOSA JONICA A.S.D. l'ammenda di € 50,00.

Gara del 27/ 1/2015 BRANCALEONE - SAN GIUSEPPE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO;

Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17, comma 1, e 18, comma 1 lett. b) del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) penalizzare A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO di UN punto in classifica;
- 3) infliggere alla società A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO l'ammenda di € 150,00 per prima rinuncia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 2/2015**

LUBERTO GIUSEPPE (AUDACE ROSSANESE)
per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 6/ 2/2015**

CERSOSIMO ANTONIO (SAN FILI CALCIO 1926)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MIRABELLI UGO (SAN FILI CALCIO 1926)
per entrata abusiva in campo, durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PELLEGRINO LUCA PIO (CASTROVILLARI CALCIO)	PLACANICA DIONIGI (GIOIOSA JONICA A.S.D.)
CRIBARI EMILIO (SAN FILI CALCIO 1926)	

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

ANGHEL LAURENTIN CATAL (BOCALE CALCIO 1983)	FOTI SAVERIO (BORGO GRECANICO)
DAMORE NICOLAS (CASTROVILLARI CALCIO)	MAZZIOTTI GIUSEPPE (CORIGLIANO SCHIAVONEA)
PLACANICA DIONIGI (GIOIOSA JONICA A.S.D.)	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

CRISTIANO PIETRO (BOCALE CALCIO 1983)	DE LUCA ANDREA (CITTA AMANTEA 1927)
TROTTA SIMONE (CITTA AMANTEA 1927)	SCOZZAFAVA RAFFAELE DANILO (GARIBALDINA)
LORENTI MANUEL (GUARDAVALLE A.S.D.)	RUSSO LUCA (SAMBIASE LAMEZIA 1923)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A 5

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 28/ 1/2015 LAGANADI - POLISPORTIVA FUTURA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 28/ 1/2015 BOVA MARINA C5 - PGS UNIVERSAL

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata per l'esclusione della società BOVA MARINA dal Campionato disposta dal G.S.T. con Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015;

visto l'art.53 comma 4 delle N.O.I.F e 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) in applicazione della norma vigente, che la gara indicata in oggetto è considerata perduta dalla società BOVA MARINA C5 (BOVA MARINA C5 - PGS UNIVERSAL: 0 - 6)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MAAROUF MOHCINE

(REGGIO FOOTBALL CLUB)

MARTINI SERGIO

(REGGIO FOOTBALL CLUB)

GATTUSO DANIELE FRANCES

(ZEFHIR MEGA FIVE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ROSMINI GIOVANNI

(CATAFORIO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 13/02/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi